

**22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera**

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione degli affari giuridici  
del Consiglio degli Stati**

del ...

**Legge federale  
sul patto civile di  
solidarietà  
(Legge PACS, LPACS)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confede-  
razione Svizzera,*

visto l'articolo 122 capoverso 1 della  
Costituzione federale<sup>1</sup>

visto il rapporto della Commissione  
degli affari giuridici del Consiglio  
degli Stati del ...<sup>2</sup>,

visto il parere del Consiglio federale  
del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

---

1 RS 101  
2 FF 2026 ...  
3 FF 2026 ...

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Capitolo 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Principi

<sup>1</sup> Due persone possono stipulare un patto civile di solidarietà (PACS) con diritti e doveri reciproci.

<sup>2</sup> Lo stato civile dei partner non cambia con la stipulazione del PACS.

**Art. 2** Diritto applicabile

Fatte salve disposizioni contrarie della presente legge o di altre leggi federali, le disposizioni applicabili ai partner che conducono di fatto una vita di coppia si applicano per analogia a coloro che hanno stipulato un PACS.

**Capitolo 2: Stipulazione del PACS**

**Sezione 1: Condizioni**

**Art. 3**

<sup>1</sup> Per stipulare un PACS entrambe le persone devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento.

<sup>2</sup> Il PACS è escluso per le persone che:

- a. sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, sia per discendenza che per adozione;
- b. sono sposate;
- c. sono vincolate da un'unione domestica registrata; oppure

***Diritto vigente***

***Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati***

d. vivono già in un regime di PACS, salvo se si tratta di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale.

<sup>3</sup> L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro.

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Sezione 2: Forma e procedura**

**Variante 1:** *Stipulazione mediante atto pubblico*

**Art. 4** Forma

Per essere valido il PACS richiede un contratto concluso mediante atto pubblico. Il contratto deve essere firmato da entrambe le persone.

**Art. 5** Procedura

<sup>1</sup> Entrambe le persone devono comparire personalmente davanti al pubblico ufficiale e dichiarare che intendono stipulare un PACS.

<sup>2</sup> Devono presentare i documenti richiesti e dichiarare che adempiono ai requisiti per la stipulazione del PACS.

<sup>3</sup> I cittadini stranieri devono dimostrare di essere iscritti nel registro dello stato civile.

<sup>4</sup> Il PACS è stipulato con la conclusione dell'atto pubblico.

**Art. 6** Obbligo di comunicazione e di registrazione

<sup>1</sup> Entro cinque giorni lavorativi, il pubblico ufficiale comunica la stipulazione del PACS all'autorità dello stato civile del luogo in cui è stato stipulato e le trasmette al contempo una copia certificata dell'atto pubblico.

<sup>2</sup> L'ufficio dello stato civile iscrive il PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

**Variante 2:** *Stipulazione presso l'ufficio di stato civile*

**Art. 4** Forma

Il PACS è stipulato davanti all'ufficiale di stato civile.

**Art. 5** Procedura

<sup>1</sup> Entrambe le persone devono comparire personalmente presso l'ufficio dello stato civile e dichiarare che intendono stipulare un PACS.

<sup>2</sup> Devono presentare i documenti richiesti e dichiarare di adempiere i requisiti per stipulare il PACS.

<sup>3</sup> L'ufficiale dello stato civile esamina se le condizioni per stipulare il PACS sono soddisfatte.

<sup>4</sup> L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà e fa loro firmare il documento.

**Art. 6** Registrazione

L'ufficio dello stato civile registra il PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

**Sezione 3: Nullità**

**Art. 7**

<sup>1</sup> Il PACS è dichiarato nullo se:

- a. al momento della stipulazione uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquisito la capacità di discernimento;
- b. la stipulazione era vietata per parentela;
- c. al momento della stipulazione uno dei partner era coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata o aveva già stipulato un PACS e il matrimonio, l'unione domestica registrata o il PACS non erano stati sciolti, salvo se si tratta di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale.

<sup>2</sup> La nullità è accertata d'ufficio. L'azione di nullità è promossa dall'autorità cantonale competente al domicilio di uno dei partner.

<sup>3</sup> Qualora le autorità della Confederazione e dei Cantoni abbiano motivo di ritenere che sussista un motivo di nullità e nella misura in cui sia compatibile con i loro compiti, lo comunicano all'autorità competente dell'azione.

<sup>4</sup> Dopo lo scioglimento del PACS l'azione di nullità non è più proponibile d'ufficio.

<sup>5</sup> La nullità del PACS produce effetti soltanto dopo che è stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il PACS produce tutti gli effetti di un PACS valido.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>6</sup> Le disposizioni relative alla sentenza di nullità si applicano per analogia agli effetti dello scioglimento sui partner e sui figli.

**Capitolo 3: Effetti del PACS**

**Art. 8** Assistenza e mantenimento

<sup>1</sup> I partner si devono assistenza e rispetto reciproci e devono provvedere alla prole in comune.

<sup>2</sup> Provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento del loro patto. Gli articoli 163–165 del Codice civile (CC)<sup>4</sup> sono applicabili per analogia.

**Art. 9** Figli del o della partner

Nel caso di figli non in comune, l'obbligo di assistenza e quello di rappresentanza di cui agli articoli 278 capoverso 2 e 299 CC<sup>5</sup> sono applicabili per analogia.

**Art. 10** Debiti tra i partner

In caso di debiti tra i partner, l'articolo 203 capoverso 2 CC<sup>6</sup> si applica per analogia.

**Art. 11** Abitazione familiare

Se i partner hanno un'abitazione familiare, l'articolo 169 CC<sup>7</sup> si applica per analogia.

---

4 RS 210

5 RS 210

6 RS 210

7 RS 210

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Art. 12** Beni dei partner

<sup>1</sup> Ciascun partner dispone dei suoi beni.

<sup>2</sup> Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.

**Art. 13** Rappresentanza del patto e responsabilità solidale

Per la rappresentanza del patto l'articolo 166 CC<sup>8</sup> è applicabile per analogia.

**Capitolo 4: Misure giudiziarie**

**Art. 14** Intervento del giudice

I partner possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari o essi siano in disaccordo in un affare importante per il PACS. L'articolo 172 capoversi 2 e 3 CC<sup>9</sup> è applicabile per analogia.

**Art. 15** Misure durante la convivenza

Le misure giudiziarie durante la convivenza sono rette per analogia secondo gli articoli 173, 174 e 178 CC<sup>10</sup>.

**Art. 16** Organizzazione della vita separata

<sup>1</sup> Ogni partner è autorizzato a sospendere la comunione domestica.

<sup>2</sup> Il giudice, ad istanza di uno dei partner:

---

8 RS 210

9 RS 210

10 RS 210

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

- a. stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al partner;
- b. prende misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche se i figli vivono nell'abitazione della famiglia.

<sup>3</sup> Se i partner hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

<sup>4</sup> Le ulteriori misure sono rette per analogia secondo gli articoli 176a–178 CC<sup>11</sup>.

**Art. 17**            Modificazione delle circostanze

<sup>1</sup> In caso di modificazione delle circostanze l'articolo 179 capoverso 1 CC<sup>12</sup> è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio.

**Capitolo 5: Scioglimento del PACS**

**Sezione 1: Condizioni e procedura**

**Art. 18**            Dichiarazione di scioglimento

<sup>1</sup> I partner dichiarano congiuntamente o unilateralmente che intendono sciogliere un PACS all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

---

11 RS 210

12 RS 210

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>2</sup> Devono comparire personalmente, presentare i documenti richiesti e firmare la loro dichiarazione.

<sup>3</sup> Dopo la presentazione della dichiarazione di scioglimento, l'ufficio dello stato civile spiega la procedura ai partner.

**Art. 19** Procedura in caso di dichiarazione comune

<sup>1</sup> Se entrambi i partner chiedono lo scioglimento, il PACS è dichiarato sciolto 30 giorni dopo la presentazione della dichiarazione presso l'ufficio dello stato civile.

<sup>2</sup> Ciascun partner può revocare personalmente presso l'ufficio dello stato civile la propria dichiarazione prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Se la revoca è effettuata soltanto da un partner, la dichiarazione di scioglimento è considerata come presentata in modo unilaterale dall'altra persona al momento della revoca. La procedura è retta dall'articolo 20.

**Art. 20** Procedura in caso di dichiarazione unilaterale

<sup>1</sup> Se uno dei partner chiede lo scioglimento in modo unilaterale, l'ufficio dello stato civile notifica la dichiarazione all'altro partner.

<sup>2</sup> Il PACS è dichiarato sciolto 30 giorni dopo la ricezione della dichiarazione da parte dell'altro partner.

<sup>3</sup> Il partner che ha chiesto lo scioglimento può revocare personalmente presso l'ufficio dello stato civile la propria dichiarazione prima della

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

scadenza del termine di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> Se entrambi i partner presentano ciascuno una dichiarazione di scioglimento unilaterale, la dichiarazione presentata successivamente ha effetto soltanto se la prima dichiarazione presentata è revocata.

**Art. 21** Scioglimento per legge

<sup>1</sup> Il PACS è sciolto per legge quando:

- a. i partner contraggono matrimonio;
- b. uno dei partner contrae matrimonio con una terza persona;
- c. uno dei partner muore.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento di cui al capoverso 1 lettere b e c, l'ufficio dello stato civile competente comunica lo scioglimento all'altro partner.

**Art. 22** Registrazione dello scioglimento

L'ufficio dello stato civile iscrive lo scioglimento del PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

**Sezione 2: Effetti**

**Art. 23** Questioni riguardanti i figli

Ciascun partner può chiedere al giudice di disciplinare i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. Gli articoli 133 e 134 CC<sup>13</sup> sono applicabili per analogia.

<sup>13</sup> RS 210

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Variante 1:** Applicazione soltanto in caso figli comuni

**Variante 2:** Applicazione per tutti i figli

**Art. 24** Abitazione familiare

Quando la presenza di figli comuni giustifica l'attribuzione dell'abitazione familiare a un partner, l'articolo 121 CC<sup>14</sup> si applica per analogia.

**Art. 24** Abitazione familiare

Quando la presenza di figli giustifica l'attribuzione dell'abitazione familiare a un partner, l'articolo 121 CC<sup>1</sup> si applica per analogia.

**Capitolo 6: Patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale e conversione**

**Art. 25** Principi

<sup>1</sup> Dall'entrata in vigore della presente legge non è più possibile stipulare nuovi patti civili di solidarietà secondo il diritto cantonale.

<sup>2</sup> I patti civili di solidarietà cantonali esistenti rimangono validi secondo il diritto cantonale. È fatta salva la conversione di cui all'articolo 26.

**Art. 26** Dichiarazione di conversione

<sup>1</sup> In qualunque momento, i partner possono dichiarare congiuntamente presso l'ufficio dello stato civile di voler convertire il loro patto civile di solidarietà cantonale in un PACS secondo la presente legge. L'ufficio dello stato civile competente è quello del luogo in cui è stato stipulato il patto civile di solidarietà cantonale.

<sup>2</sup> Devono comparire personalmente, provare la loro identità e l'esistenza patto civile di solidarietà cantonale per mezzo di documenti, e firmare la dichiarazione di conversione.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Art. 27** Effetti della conversione

<sup>1</sup> Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, il PACS secondo la presente legge è stipulato e il patto civile di solidarietà cantonale è considerato sciolto.

<sup>2</sup> L'ufficio dello stato civile iscrive la conversione nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un'attestazione della registrazione.

<sup>3</sup> Comunica la conversione del patto civile di solidarietà cantonale all'autorità cantonale competente per la registrazione.

**Capitolo 7: Disposizioni finali**

**Art. 28** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 29** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

**Art. 30** Diritto cantonale

I Cantoni possono prevedere ulteriori effetti giuridici per il PACS nel loro ambito di competenza.

**Art. 31** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

*Allegato*

(art. 29)

**Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Codice civile<sup>15</sup>**

*(Stato al 1° gennaio 2026)*

**Art. 374**

A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza

<sup>1</sup> Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

<sup>2</sup> Il diritto di rappresentanza comprende:

1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
2. l'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e
3. se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

<sup>3</sup> Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

*Art. 374 cpv. 1 e cpv. 3*

<sup>1</sup> Il coniuge, il partner registrato o il partner con cui è stato stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) che vive con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

<sup>3</sup> Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni la persona con diritto di rappresentanza deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

**Diritto vigente**

**Art. 376**

C. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

<sup>1</sup> Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri.

<sup>2</sup> Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela.

**Art. 378**

B. Persone con diritto di rappresentanza

<sup>1</sup> Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;
2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

*Art. 376*

C. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

<sup>1</sup> Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna alla persona con diritto di rappresentanza un documento che ne attesta i poteri.

<sup>2</sup> Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza della persona con diritto di rappresentanza oppure istituisce una curatela.

*Art. 378 cpv. 1 n. 3*

<sup>1</sup> Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

3. il coniuge, partner registrato o la persona con cui è stato stipulato un PACS che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;
5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

<sup>2</sup> Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

<sup>3</sup> Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**2. Codice delle obbligazioni<sup>16</sup>**

(Stato al 1° gennaio 2026)

**Art. 134**

*Art. 134 cpv. 1 n. 3<sup>ter</sup>*

III. Sospensione della prescrizione

<sup>1</sup> La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

<sup>1</sup> La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1. per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
2. per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;
3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;
- 3<sup>bis</sup>. per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata;

3<sup>ter</sup>. per i crediti fra i partner durante il patto civile di solidarietà (PACS);

4. per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
5. finché il debitore abbia l'usufrutto del credito;
6. finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale;
7. per i crediti dell'ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d'inventario;

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

8. durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.

<sup>2</sup> Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.

<sup>3</sup> Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento.

**Variante 1:** Protezione nel rapporto con il locatore

**Variante 2:** Nessuna protezione nel rapporto con il locatore

**Art. 266m**

*Art. 266m cpv. 3*

--

a. Disdetta da parte del conduttore

<sup>1</sup> Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell'altro.

<sup>2</sup> Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

<sup>3</sup> Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

<sup>3</sup> Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati e ai partner che hanno stipulato un PACS.

**Art. 266n**

*Art. 266n*

--

b. Disdetta da parte del locatore

b. Disdetta da parte del locatore

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato.

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato o al partner con cui ha stipulato un PACS.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**(Variante 1)**

**(Variante 2)**

**Art. 273a**

Art. 273a cpv. 3

--

D. Abitazioni familiari

<sup>1</sup> Se la cosa locata funge da abitazione familiare, anche il coniuge del conduttore può contestare la disdetta, chiedere la prorogazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che competono al conduttore in caso di disdetta.

<sup>2</sup> Le convenzioni concernenti la prorogazione della locazione sono valide soltanto se concluse con ambedue i coniugi.

<sup>3</sup> Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

<sup>3</sup> Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati e ai partner che hanno stipulato un PACS.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

(Stato al 1° gennaio 2025)

**3. Codice di procedura civile<sup>17</sup>**

**Art. 24a** Istanze e azioni nell'ambito del patto civile di solidarietà (PACS)

Per le istanze e azioni nell'ambito del PACS, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.

**Art. 107** Ripartizione secondo equità

**Art. 107 cpv. 1 lett. d<sup>bis</sup>**

<sup>1</sup> Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:

<sup>1</sup> Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:

- a. l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
- b. una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
- c. si tratta di una causa del diritto di famiglia;
- d. si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
- e. la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
- f. altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura.

<sup>d<sup>bis</sup></sup>. si tratta di una causa in materia di PACS;

---

<sup>17</sup> RS 272

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>1bis</sup> In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.

<sup>2</sup> Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.

**Art. 198**      Eccezioni

La procedura di conciliazione non ha luogo:

- a. nella procedura sommaria;
- a<sup>bis</sup>. in caso di azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
- b. nelle cause sullo stato delle persone;
- b<sup>bis</sup>. nelle cause sul mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e sugli altri interessi dei figli;
- c. nelle cause di divorzio;
- d. nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata;

e. nelle seguenti cause rette dalla LEF:

1. azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
2. azione d'accertamento (art. 85a LEF),

**Art. 198 lett. d<sup>bis</sup>**

La procedura di conciliazione non ha luogo:

d<sup>bis</sup>. nelle cause di scioglimento e di nullità del PACS;

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

3. azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
  4. azione di partecipazione (art. 111 LEF),
  5. azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
  6. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
  7. azione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
  8. azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
- f. nelle controversie per cui l'articolo 7 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica;
- g. in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
- h. in caso di azione da proporre entro un termine impartito dal giudice, né di azioni riunite e materialmente connesse con la stessa;
- i. in caso di azioni davanti al Tribunale federale dei brevetti.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

*Titolo prima dell'art. 307b*

**Titolo ottavo<sup>bis</sup>: Procedura in materia di PACS**

**Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria**

*Art. 307b* Campo d'applicazione

In materia di PACS la procedura sommaria è applicabile a:

- a. fissazione di dilazioni di pagamento per la compensazione di debiti tra i partner nonché per la prestazione di garanzie (art. 10 legge PACS del ...<sup>18</sup> [LPACS]);
- b. autorizzazione a un partner a disporre dell'abitazione familiare (art. 11 LPACS);
- c. estensione del potere di un partner di rappresentare il patto (art. 13 LPACS);
- d. misure giudiziarie (art. 14–17 LPACS).

*Art. 307c* Procedura

Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.

*Titolo prima dell'art. 307d*

**Capitolo 2: Effetti dello scioglimento e azione di nullità**

**Sezione 1: Effetti dello scioglimento**

---

18 RS ...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Art. 307d**      Proposizione dell'azione

<sup>1</sup> In caso di controversia riguardo gli effetti dello scioglimento secondo gli articoli 23 e 24 LPACS<sup>19</sup> i partner possono, entro sei mesi dallo scioglimento, proporre azione per disciplinare gli effetti dello stesso.

<sup>2</sup> L'azione non necessita di motivazione scritta.

<sup>3</sup> Essa contiene:

- a. i nomi e gli indirizzi dei partner, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
- b. le conclusioni relative all'abitazione familiare e agli interessi dei figli;
- c. i documenti giustificativi;
- d. la data e le firme.

**Art. 307e**      Durata delle misure per l'organizzazione della vita separata

<sup>1</sup> Se un giudice ha già pronunciato misure concernenti l'organizzazione della vita separata, quelle relative all'abitazione familiare e agli interessi dei figli sono mantenute. Per la revoca o la modifica delle misure è competente il giudice che si è occupato degli effetti dello scioglimento.

<sup>2</sup> Le misure decadono se i partner non propongono azione entro i termini di cui all'articolo 307d capoverso 1.

---

<sup>19</sup> RS ...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Art. 307f** Congiunzione e rimes-  
sione in caso di causa  
pendente concernente  
l'organizzazione della  
vita separata

<sup>1</sup> Il giudice congiunge l'azione con-  
cernente gli effetti dello scioglimento  
con quella concernente l'organizza-  
zione della vita separata se sono  
pendenti presso lo stesso giudice.

<sup>2</sup> Se sono pendenti presso giudici  
diversi, la causa concernente l'orga-  
nizzazione della vita separata è ri-  
messa al giudice che si occupa degli  
effetti dello scioglimento.

<sup>3</sup> Il giudice assegna un termine alle  
parti per adeguare le loro conclusio-  
ni.

<sup>4</sup> Le azioni sono giudicate in procedu-  
ra semplificata.

**Art. 307g** Procedura

<sup>1</sup> Il giudice convoca le parti a un'u-  
dienza e cerca di conseguire un'intesa.

<sup>2</sup> Se l'intesa non è raggiunta, il giu-  
dice dà all'attore l'opportunità di moti-  
vare l'azione o di completare la moti-  
vazione. Si applica la procedura  
semplificata.

<sup>3</sup> Il giudice accerta d'ufficio i fatti.

<sup>4</sup> Le parti devono comparire personal-  
mente alle udienze, eccetto che il  
giudice le dispensi perché impedito  
da malattia, età avanzata o altri moti-  
vi gravi.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

*Art. 307h*      Provvedimenti cautelari

<sup>1</sup> Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia gli articoli 272 e 273.

<sup>2</sup> Si applica la procedura sommaria.

*Art. 307i*      Modifica degli effetti dello scioglimento stabiliti con decisione passata in giudicato

<sup>1</sup> Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette per analogia dall'articolo 134 CC<sup>20</sup>.

<sup>2</sup> Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).

<sup>3</sup> Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull'azione concernente gli effetti dello scioglimento.

**Sezione 2: Azione di nullità**

*Art. 307j*

<sup>1</sup> Per l'azione di nullità del PACS sono applicabili per analogia gli articoli 307*d* capoversi 2 e 3 nonché 307*g* capoversi 3 e 4.

<sup>2</sup> Si applica la procedura semplificata.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**4. Legge federale dell'11 aprile 1889<sup>21</sup> sulla esecuzione e sul fallimento**

(Stato al 1° gennaio 2026)

**Art. 95a**

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

**Art. 111**

2. Partecipazione privilegiata

<sup>1</sup> Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge o il partner registrato del debitore;
2. i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360–369 CC);
3. i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334<sup>bis</sup> CC;
4. il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull'articolo 529 CO.

**Art. 95a**

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato oppure il partner con cui è stato stipulato un patto civile di solidarietà

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato o il partner con cui ha stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

**Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2, primo periodo**

<sup>1</sup> Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge o il partner registrato del debitore o la persona con cui il debitore ha stipulato un PACS;

---

21 RS 281.1

**Diritto vigente**

<sup>2</sup> Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, l'autorità parentale o l'efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.

<sup>3</sup> In quanto da esso conosciuti, l'ufficio d'esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.

<sup>4</sup> L'ufficio d'esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla.

<sup>5</sup> Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l'istante deve promuovere l'azione entro venti giorni al luogo dell'esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. ...

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>2</sup> Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, il PACS, l'autorità parentale o l'efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. ...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**5. Legge federale del 18 dicembre 1987<sup>22</sup> sul diritto internazionale privato**

(Stato al 1° gennaio 2026)

**Art. 32**

*Art. 32 cpv. 4*

VI. Iscrizione nei registri dello stato civile

<sup>1</sup> La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.

<sup>2</sup> L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.

<sup>3</sup> Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione.

<sup>4</sup> I capoversi 1–3 si applicano per analogia a decisioni o documenti stranieri sul patto civile di solidarietà ai sensi del capitolo 3b.

*Titolo prima dell'art. 65d*

**Capitolo 3b: Patto civile di solidarietà**

**Art. 65d**

*Art. 65d*

I. In generale

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai patti civili di solidarietà che non hanno carattere matrimonia-

---

22 RS 291

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

le, come quelli previsti dalla legge PACS del ...<sup>23</sup>.

<sup>2</sup> In Svizzera è riconosciuto un patto civile di solidarietà formalmente valido all'estero o il suo avvenuto valido scioglimento.

**Art. 65e**

**II. Competenza**

<sup>1</sup> Per le azioni di nullità di un patto civile di solidarietà sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri ai sensi dell'articolo 45a capoverso 1. La competenza è data anche per gli effetti della dichiarazione di nullità. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla protezione dei minori (art. 85).

<sup>2</sup> Per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri durante il patto civile di solidarietà sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei partner. Se i partner non hanno domicilio né dimora abituale in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità del luogo in cui il patto civile di solidarietà è stato stipulato. In caso di patti civili di solidarietà stipulati all'estero si applica per analogia l'articolo 47.

<sup>3</sup> Un tribunale competente secondo il capoverso 2 può sciogliere un patto civile di solidarietà stipulato all'estero su richiesta di un partner, sempreché sia impossibile proporre il suo scioglimento secondo le norme del diritto applicabile a tale patto o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

---

23 RS ...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>4</sup> È competente a ricevere la dichiarazione di scioglimento concernente un patto civile di solidarietà costituito secondo il diritto svizzero l'ufficio dello stato civile svizzero del luogo di domicilio di uno dei partner o, in mancanza di domicilio in Svizzera, del luogo in cui è stato stipulato il patto.

**Art. 65f**

III. Diritto applicabile

<sup>1</sup> I patti civili di solidarietà sono regolati dal diritto dello Stato in cui sono stati stipulati.

<sup>2</sup> Le questioni relative alla rappresentanza del patto o di un partner incapace di discernimento nonché a un'abitazione familiare sottostanno al diritto dello Stato in cui i partner dimorano abitualmente. Se non dimorano abitualmente nello stesso Stato, si applica il diritto dello Stato di dimora più strettamente connesso con la fattispecie. Si applica per analogia il diritto matrimoniale se il diritto dello Stato determinante per la dimora non dispone di regole concernenti il patto civile di solidarietà.

<sup>3</sup> Il diritto svizzero è applicabile per la dichiarazione di nullità di un patto civile di solidarietà.

**Art. 65g**

IV. Decisioni straniere

<sup>1</sup> Le decisioni straniere concernenti patti civili di solidarietà sono riconosciute se sono state pronunciate nello Stato in cui il patto è stato stipulato.

***Diritto vigente***

***Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati***

<sup>2</sup> Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:

- a. per il riconoscimento di decisioni straniere che su richiesta di un partner o di entrambi i partner constatano la nullità o sciolgono il patto civile di solidarietà: articolo 65 capoverso 1 lettere a e b; e
- b. per il riconoscimento di decisioni straniere concernenti i diritti e i doveri del partner durante il patto civile di solidarietà o dopo il suo scioglimento: articolo 50 lettera a.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**6. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>24</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

(Stato al 1° gennaio 2026)

**Art. 29<sup>sexies</sup>**

**Art. 29<sup>sexies</sup> cpv. 1 lett. e**

**3. Accrediti per compiti educativi**

<sup>1</sup> Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:

- a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale;
- b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile;
- d. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale.

<sup>1</sup> Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:

- e. genitori che hanno stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) esercitano in comune l'autorità parentale.

---

24 RS 831.10

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>2</sup> L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita.

<sup>3</sup> L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

**Art. 29<sup>septies</sup>**

**Art. 29<sup>septies</sup> cpv. 1, terzo periodo**

4. Accrediti per compiti assistenziali

<sup>1</sup> Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l'assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.

<sup>1</sup> ...

... Sono parificati

a parenti:

- a. i coniugi;
- b. la persona con cui l'assicurato ha stipulato un PACS;
- c. i suoceri e i figliastri;
- d. il partner che convive con l'assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>2</sup> Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1. Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:

- a. più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
- b. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile.

<sup>4</sup> L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

<sup>5</sup> Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

***Diritto vigente***

***Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati***

<sup>6</sup> L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**7. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>25</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

(Stato al 1° gennaio 2025)

**Art. 20a** Altri beneficiari

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

- a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
- c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione
  1. dei contributi pagati dall'assicurato, o
  2. del 50 per cento del capitale di previdenza.

**Art. 20a cpv. 1 lett. a**

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

- a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che:
  1. ha vissuto in un regime di patto civile di solidarietà (PACS) fino al decesso dell'assicurato,
  2. ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso, o
  3. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

***Diritto vigente***

***Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati***

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.